

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

ISTAT**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
VIA CESARE BALBO 16
00184 ROMA****CAPITOLATO TECNICO PER I LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (MINUTO
MANTENIMENTO) DEI LUOGHI DI LAVORO NELLE SEDI ISTAT DI ROMA IN ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DI CUI ALL' ART. 64 LETTERA C) DEL D.LGS. 81/08****Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gian Marco Giovani**

luglio 2013

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

INDICE

CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI	4
ART. 3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE – MODALITÀ DI INTERVENTO	5
ART. 4. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA	6
ART. 5. AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART. 6. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE	8
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
ART. 7. DOCUMENTI CONTRATTUALI	9
ART. 8. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI APPALTO	9
CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
ART. 9. CONSEGNA DEI LAVORI	10
ART. 10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	10
ART. 11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA DEI LAVORI	11
ART. 12. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	11
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA	12
ART. 13. ANTICIPAZIONE	12
ART. 14. PAGAMENTI IN ACCONTO	12
ART. 15. CONTO FINALE E SALDO	12
ART. 16. PREZZI UNITARI IN ELENCO. INVARIABILITÀ DEI PREZZI. NUOVI PREZZI.	13
ART. 17. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	14
ART. 18. LAVORI IN ECONOMIA	14
ART. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	15
ART. 20. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	15
ART. 21. ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI	15
CAPO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	15
ART. 22. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	15
ART. 23. COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE	16

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

<i>ART. 24. COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE</i>	17
<i>ART. 25. VERIFICHE DEI LAVORI, DIFETTI DI COSTRUZIONE, RIFACIMENTI</i>	17
<i>ART. 26. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO TERZI</i>	18
<i>ART. 27. AREE DI CANTIERE</i>	18
<i>ART. 28. RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE</i>	19
<i>ART. 29. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE</i>	20
<i>ART. 30. RISERVATEZZA</i>	20
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	21
<i>ART. 31. PIANO DI SICUREZZA</i>	21
<i>ART. 32. COSTI PER LA SICUREZZA</i>	21
<i>ART. 33. CAUTELE PARTICOLARI</i>	22
CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE	22
<i>ART. 34. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA</i>	22
<i>ART. 35. RIDUZIONE DELLA CAUZIONE</i>	23
<i>ART. 36. POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</i>	23
<i>ART. 37. GARANZIA SULLE OPERE ESEGUITE - POLIZZA DI GARANZIA SUGLI INTERVENTI RIPARATIVI E/O SOSTITUTIVI</i>	24
CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	25
<i>ART. 38. SUBAPPALTO</i>	25
<i>ART. 39. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO</i>	26
<i>ART. 40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI</i>	26
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	27
<i>ART. 41. ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i>	27
<i>ART. 42. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI FUNZIONALI</i>	27
<i>ART. 43. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI</i>	28
CAPO X - NORME FINALI	28
<i>ART. 44. CONTROVERSIE</i>	28
<i>ART. 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI</i>	28
<i>ART. 46. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE</i>	30
<i>ART. 47. NORME DI RINVIO</i>	30
<i>ART. 48. CONTO FINALE</i>	30

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO**Art. 1. Oggetto dell'appalto**

È oggetto del presente appalto l'esecuzione dei lavori di piccola manutenzione e riparazione (minuto mantenimento) dei luoghi di lavoro, in adempimento degli obblighi di cui all' art. 64 lettera c) del D.lgs. 81/08, da eseguirsi, sulla base di Ordini di Servizio/Lavoro, negli immobili sedi dell'Istat di Roma di cui all'allegato elenco (**Allegato A.1**).

I servizi/lavori richiesti dovranno essere garantiti sette giorni su sette per dodici mesi l'anno per il periodo contrattuale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire e dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con riguardo ai lavori edili negli immobili elencati nell'allegato A.1, dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2. Descrizione sommaria dei lavori

La tipologia delle lavorazioni che formano oggetto dell'appalto può essere riassunta nel modo seguente, salvo più precise indicazioni che in sede di ordinativo potranno essere impartite dalla direzione dei lavori:

OPERE GENERALI DI NATURA EDILE, OPERE IN PIETRA, LEGNO, PLASTICA, METALLI E VETRO.

- Riparazione, revisione o modificazione dei collegamenti elettrici, fonia e dati, dal punto presa all'apparecchio utilizzatore (prolungamenti, ecc.);
- Revisione componenti in legno, ferro, alluminio e PVC;
- Sostituzione vetri rotti su infissi in genere;
- Revisione lattonerie in genere;
- Riparazione elementi di controsoffitto;
- Riparazione manti impermeabili e lavorazioni complementari;
- Riparazione manti di coperture piane o inclinate;
- Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa;
- Riparazione/sostituzione di gradini, sottogradini, soglie, stangoni e lavorazioni in pietra in genere;
- Lavorazioni edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente;
- Interventi edili limitati di ripristino spazi interni;
- Interventi edili limitati per redistribuzione spazi interni;
- Ripristino localizzato di pavimentazioni, componenti e finiture delle aree esterne;
- Rifacimento localizzato di servizi igienici;

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

- Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne;
- Pulizie di coperture e sistemi di convogliamento acqua, pozzetti e intercapedini.

ESECUZIONE DI LAVORAZIONI DI SPECIALITÀ DIVERSE.

- Asporto e conferimento in discariche autorizzate di rifiuti speciali ad eccezione di carta e toner esausti.

Rientrano altresì nelle tipologie di intervento quelle lavorazioni necessarie alla conservazione ed al buon funzionamento di tutti gli immobili in uso all'Istituto.

L'appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie affinché le lavorazioni richieste esplicitamente dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile del Procedimento siano ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche anche in relazione alla riduzione dell'impatto sull'ambiente per l'intero ciclo di vita.

L'elenco ha carattere semplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni delle norme e delle specifiche tecniche d'Appalto e di quanto richiamato in contratto e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

I lavori si svolgeranno, contemporaneamente ad altri appalti (adeguamenti alla Prevenzione Incendi, pulizia, facchinaggio, ecc.) e alla presenza del Personale di Istituto e pertanto deve essere posta particolare attenzione cura e diligenza all'attività di pulizia continua, soprattutto delle aree ad attività comune (ingresso, scale, ecc.), limitando la produzione di polvere, detriti e rumore e salvaguardando gli arredi e i documenti nonché le aree di lavoro occupate da altri lavoratori con teli di plastica e con quanto necessario ad evitare disturbi e fastidi.

La movimentazione, lo scarico e il carico del materiale dovranno svolgersi prima delle ore 7.30 e dopo le ore 15.30, di sabato e di domenica.

Art. 3. Tipologia e caratteristiche tecniche – Modalità di intervento

Si tratta di lavorazioni derivanti da esigenze non programmate o programmabili, definite nel numero e nella localizzazione, nella "Descrizione e Stima degli Interventi" (Allegato A.2), tuttavia non in maniera esaustiva e definitiva. Esse dipenderanno anche dalle necessità che saranno evidenziate dall'Istituto, nel periodo previsto contrattualmente, e valutate di volta in volta dal Direttore dei Lavori che, qualora necessario, fornirà per iscritto all'appaltatore le specifiche richieste.

Nelle suddette lavorazioni sono da intendersi ricompresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e gli oneri necessari per dare il lavoro completamente compiuto con la massima diligenza e secondo le regole dell'arte.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

La stazione appaltante, anche successivamente all'attivazione dell'ordine di lavoro per ogni singolo intervento, si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, nelle lavorazioni, all'atto esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune. In particolare potranno essere variate le tipologie e le quantità delle lavorazioni previste ed elencate nella suddetta "Descrizione e Stima degli Interventi", ricorrendo a compensazioni, anche per intero, tra le categorie e le tipologie delle lavorazioni stesse, nei limiti dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art. 6, senza che la ditta abbia a pretendere alcun maggior compenso.

Ogni intervento dovrà essere richiesto all'appaltatore con Ordine di Servizio/Lavoro disposto dal Direttore dei Lavori, controfirmato dal RUP e, per accettazione ed adempimento, dall'appaltatore medesimo.

Art. 4. Gestione degli interventi di manutenzione su chiamata

La richiesta generata dall'Istat viene trasferita, con Ordine di Servizio/Lavoro, all'impresa che procede all'esecuzione dell'attività richiesta, in funzione del livello di priorità indicato nello stesso Ordine, pertanto:

- in caso di **"Non Urgenza"**, o ordinaria programmata, l'Impresa provvederà alla programmazione dell'intervento che dovrà in ogni caso avere inizio entro 48h (quarantotto ore) successive alla richiesta;
- in caso di **"Urgenza"** l'Impresa provvederà alla pronta esecuzione dell'intervento che dovrà in ogni caso avere inizio entro le 4h (quattro ore) successive alla richiesta;
- in caso di **"Emergenza"** l'Impresa provvederà alla repentina esecuzione delle attività di rimozione degli eventuali stati di pericolo (intervento immediato).

Nella tabella che segue sono riportate in sintesi le definizioni e le tempistiche per i tre livelli di priorità degli interventi.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

Livello di Priorità	Descrizione	Tempistiche di intervento
Emergenza	<i>Viene considerato Livello d'Emergenza il verificarsi di un'anomalia che possa arrecare rischio per l'incolumità e la sicurezza delle persone e dell'edificio oltre che un effettivo impedimento al normale svolgimento delle attività degli utenti.</i>	Intervento immediato di messa in sicurezza.
Urgenza	<i>Viene considerato Livello di Urgenza il verificarsi di un'anomalia che determina un impedimento allo svolgimento delle attività ordinarie degli utenti e può comportare danni più gravi alle cose se trascurata.</i>	Intervento entro 4h dalla segnalazione.
Non Urgenza	<i>Viene considerato Livello Non Urgente il verificarsi di un'anomalia che non determina né problemi alla sicurezza delle persone/edificio né impedimento al normale svolgimento delle attività, ma per la quale sia opportuno ripristinare il normale funzionamento per garantire le funzionalità ordinarie dell'impianto/edificio.</i>	Intervento entro 48h lavorative dalla segnalazione.
Tabella 1 - Livelli di priorità per le richieste di intervento.		

Nel caso in cui il lavoro rientri tra gli interventi previsti nell'“Elenco Prezzi degli Interventi tipo” (allegato A.3), l'Impresa provvederà ad eseguire il lavoro, altrimenti l'intervento verrà subordinato all'approvazione del preventivo.

Qualora ricorrano i presupposti per l'esecuzione dei lavori mediante il ricorso all'attività lavorativa:

- durante le giornate festive verrà applicata la maggiorazione del 27% del prezzo per l'opera compiuta (45% sulla componente della manodopera, pari al 60%);*
- durante l'orario notturno verrà applicata la maggiorazione del 15% del prezzo per l'opera compiuta (25% sulla componente della manodopera, pari al 60%).*

Art. 5. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto secondo il Quadro Economico di Progetto è così suddiviso:

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

Totale dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€	254.590,75
di cui, per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	12.981,75
Oneri della sicurezza diretti (già compresi nell'importo lavori)	€	4.567,36
Oneri della sicurezza previsti nel PSC	€	8.414,39
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	241.609,00

Tale importo potrà subire variazioni, in più o in meno, ai sensi e con le forme dell'art. 132 del D.L.svo 163/2006.

Per le variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo complessivo dell'appalto e salva la formazione dei nuovi prezzi nei casi previsti dalla norma di cui sopra, si applicheranno gli artt. del Capitolato Generale d'Appalto.

Per la quantificazione economica dei corrispettivi liquidati a misura il ribasso percentuale che sarà offerto ai fini della aggiudicazione dell'appalto, farà riferimento ai listini prezzi indicati all'art. 16 del presente Capitolato di Appalto.

Art. 6. Categorie di qualificazione richieste per la partecipazione

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del D.P.R. 34/2000 i lavori sono classificati come riportato nella seguente tabella:

Cat.	Descrizione	Note sulle categorie	Importo (in euro)	Class.	%	%
					Incidenza sul totale lavori	incidenza manodopera
OG1	Edifici civili e industriali	PREVALENTE	78 223,76	I	30,73%	45 %
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...	SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	19 897,40	- <10% <€150.000	7,82%	45 %
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	70 592,43	-	27,73%	60 %
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile	SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	74 139,97	-	29,12%	60 %
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	3 322,80	- <10% <€150.000	1,31%	40 %

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

<i>Oneri provenienti dal PSC</i>	8 414,39		3,31%	
Totali	254.590,75		100,00%	

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Documenti Contrattuali

Oltre al presente Capitolato Speciale si intendono parte integrante del Contratto anche se non materialmente allegati anche i documenti di seguito elencati:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per gli articoli non abrogati;
- la legge 13/8/2010 n. 136;
- il D.L.svo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. L.L.P.P. 19 aprile 2000 n. 145 s.m.i per gli articoli non abrogati;
- il Piano di sicurezza e coordinamento contenente la stima analitica dei costi della sicurezza speciale;
- il bando di gara.

Art. 8. Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'Impresa implica in essa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e sottosuolo, la possibilità di usare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acque negli scavi o di acque da utilizzare per i lavori, ovvero da allontanare, la distanza di adatti scarichi a rifiuto e dalle discariche autorizzate, che tali lavori potranno essere eseguiti contemporaneamente ad altri appalti ed alla presenza del Personale di Istituto con la connessa attività di ufficio in corso ed in generale tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nel giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera in rapporto al ribasso offerto sui prezzi stabiliti dall'Amministrazione.

Le Ditte che saranno ammesse a partecipare, nel far pervenire le loro offerte all'Amministrazione appaltante, dovranno dichiarare di aver preso visione delle condizioni tutte descritte nel presente Capitolato Speciale, delle condizioni dei luoghi in cui occorrerà eseguire i

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

lavori e dello stato degli impianti, nonché di impegnarsi a eseguire per il prezzo offerto i lavori così come designati.

Eventuali non sostanziali modifiche potranno essere concordate tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria, fermo restando la piena e incondizionata responsabilità della Ditta stessa nei riguardi del perfetto funzionamento delle opere e degli impianti.

Le ditte dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza che:

- i lavori si svolgeranno contemporaneamente ad altri appalti ed alla presenza del Personale di Istituto con la connessa attività di ufficio in corso e che pertanto deve essere posta particolare attenzione e diligenza alla attività di pulizia continua, soprattutto delle aree comuni (ingresso, scale, ecc.), limitando la produzione di polvere e detriti, rumore e salvaguardando gli arredi ed i documenti nonché le aree di lavoro occupate da altri lavoratori con teli di plastica e con quanto necessario ad evitare disturbi, fastidi e difficoltà operative;
- la movimentazione, lo scarico e il carico del materiale voluminoso dovrà svolgersi prima delle ore 7.30 e dopo le ore 15.30, eventualmente di sabato e di domenica;
- la presenza di vari cantieri e servizi effettuati da altre ditte che imporranno la necessità di un continuo coordinamento anche ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire dopo la stipula del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, con le modalità di cui agli articoli 153, 154 e 155 del Regolamento, e deve essere attestata da apposito verbale.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

Art. 10. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in **24 (Ventiquattro) mesi naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

L'Appaltatore eseguirà i lavori nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione della direzione dei lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.

Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 11. Sospensione e ripresa dei lavori - proroga dei lavori

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 158 del Regolamento e articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, per la sospensione dei lavori, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il cronoprogramma e della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;*
- b) l'adempimento alle prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;*
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione dei lavori;*
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove, di sondaggi o analisi ovvero per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale;*
- e) le eventuali vertenze tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, incaricati ovvero tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.*

Art. 12. Programma esecutivo dei lavori

Nella programmazione dei lavori si dovrà tener conto della presenza contemporanea del personale dell'Istituto e di personale di altre ditte appaltatrici, dell'uso contemporaneo delle aree, della necessità del coordinamento e della limitazione delle interferenze, della movimentazione, lo scarico e il carico del materiale che dovrà svolgersi prima delle ore 7.30 e dopo le ore 15.30, ed eventualmente il sabato e la domenica.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 10, del Regolamento, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, ha l'obbligo di redigere un programma esecutivo. Nella redazione di tale programma esecutivo, l'Appaltatore, a meno di valutazioni differenti connesse con quanto innanzi detto, deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Stazione Appaltante. Il programma

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

esecutivo sarà redatto in piena autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve consegnare il programma esecutivo alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo per esigenze della Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o sollevare eccezioni o pretendere speciali compensi. Il programma esecutivo è sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori. L'Appaltatore prende in carico le osservazioni entro 7 giorni, ritrasmettendo il programma esecutivo alla Direzione dei Lavori. In caso di ritardo, l'Appaltatore è sanzionato come previsto dall'articolo 11 del contratto di appalto - *Penalità*.

Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura dell'Appaltatore provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto programma, che verrà poi sottoposto alla Direzione Lavori per accettazione.

Con cadenza mensile a partire dalla data di inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13. Anticipazione

Non è prevista e, pertanto, non è dovuta alcuna anticipazione all'Appaltatore.

Art. 14. Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), redatti dalla Direzione dei Lavori, su richiesta dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 15 - *Modalità di pagamento* del contratto di appalto.

Art. 15. Conto finale e saldo

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori, ai sensi dell'articolo 200 del Regolamento entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione.

La Stazione Appaltante sottoporà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 201 del Regolamento.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo.

Decorsi i termini di cui all'articolo 199, secondo comma, del Regolamento, i termini di emissione e liquidazione dell'ultima rata di acconto di emissione del conto finale decorreranno dalla data di accertamento ed avvenuto completamento delle eventuali lavorazioni di piccola entità previste dal Direttore dei Lavori all'atto del Certificato di ultimazione lavori.

Art. 16. Prezzi unitari in elenco. Invariabilità dei prezzi. Nuovi prezzi.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, risultano nell' "Elenco Prezzi degli interventi tipo" (allegato A.3).

Detti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

Tali prezzi unitari compensano:

- a) *circa i materiali*,
ogni spesa nessuna esclusa per fornitura, trasporto, imposte e tasse, cali, perdite, sprechi, ecc., che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede d'opera in qualunque punto del lavoro;
- b) *per gli operai e mezzi d'opera*,
ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) *circa i noli*,
ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) *circa i lavori a misura ed a corpo*,
sono inoltre comprese tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, le spese per le opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono fissi ed invariabili.

Tutti i lavori e le forniture previste nel presente appalto devono essere accettati in contraddittorio con la Direzione Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le modalità previste.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

Per la quantificazione economica degli interventi ricadenti nei lavori/servizi con corrispettivo liquidato "a misura" si farà riferimento ai seguenti listini prezzi, ordinatamente ed in successione complementare:

- **Elenco Prezzi degli interventi tipo (allegato A.3).**
- **Tariffa dei prezzi per Opere Edili e per Opere Impiantistiche – deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 6 agosto 2012, n. 412.**
- **Prezzi informativi dell'edilizia DEI Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione (gennaio 2013).**

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci degli elenchi prezzi sopra indicati, si procederà alla individuazione di nuovi prezzi facendo riferimento al listino prezzi della casa costruttrice e con le modalità stabilite dal Regolamento in materia, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce degli elenchi prezzi citati.

Art. 17. Lavori eventuali non previsti

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavoro non previste si procederà, sempre in caso di varianti, al concordamento di nuovi prezzi facendo riferimento a quanto in merito specificato negli elenchi prezzi sopracitati ed alle norme dell'art. 163 del Regolamento.

Art. 18. Lavori in economia

Saranno contabilizzate in economia le prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma ai sensi dell'Art. 174 del Regolamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari. I prezzi che saranno riconosciuti per eventuali lavori affidati in economia saranno per la mano d'opera, i materiali e noleggi, le tariffe riportate nei listini prezzi di cui all'art. 16.

La maggiorazione sulle suddette tariffe di mano d'opera, materiali e noleggi relativa alle spese generali e all'utile d'impresa sarà convenzionalmente assunta pari al 26,50 %: su tale maggiorazione verrà poi applicato il ribasso unico percentuale di aggiudicazione dell'Appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verranno predisposte dal Direttore dei Lavori. Le

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Art. 19. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice.

Art. 20. Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli eventuali elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali.

Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

Art. 21. Ordini della Direzione dei Lavori

L'Appaltatore dovrà uniformarsi immediatamente agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizione che gli verranno comunicate sia per iscritto che verbalmente dal Direttore dei Lavori.

Le opere e prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali varianti al progetto stesso, andranno eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla D.L.

Qualora risultasse che le opere o forniture non siano effettuate a termini di contratto, o secondo la regola dell'arte, la D.L. ordinerà all'Impresa i provvedimenti necessari ed atti ad eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'amministrazione dei danni eventuali.

L'Impresa darà esecuzione immediata alle disposizioni ed agli ordini della D.L. sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali con la facoltà di fare le sue osservazioni in base al Capitolato Generale già citato.

Nessuna variante o aggiunta sarà ammessa o riconosciuta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L.

CAPO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

Tutti i lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza diretta e continua dell'Appaltatore.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 2, o delle persona di cui ai commi 3, 4 o 5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 23. Comunicazioni all'appaltatore

L'appaltatore dovrà indicare uno o più sostituti che dovranno essere **reperibili h 24 per tutta la durata dell'appalto**.

La reperibilità dovrà essere telefonica e, in aggiunta, via mail e via fax.

A tal fine dovranno essere forniti i numeri telefonici, l'indirizzo mail e il numero di fax contestualmente al verbale di inizio dei lavori.

Nessuna comunicazione, pur se proveniente dall'appaltatore, sarà presa in esame se proveniente da soggetti diversi dal referente unico o dai suoi sostituti ufficialmente incaricati.

Le comunicazioni all'appaltatore avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che l'appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto all'Istat

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L'Istat comunicherà all'appaltatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

Art. 24. Comunicazioni dell'appaltatore

L'appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, alla scrivente

ISTAT - Direzione DCAP - Segreteria - via A. Depretis, 77 – 00184 Roma.

Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza dell'Istat, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei lavori.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei lavori dovrà essere segnalato all'Istat nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L'appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà:

- segnalare il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo anche la presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, riceva le segnalazioni a viva voce;
- Indicare il nominativo della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro ed a firmare la contabilità. Detta persona, se ritenuto necessario, dovrà presentarsi presso l'Ufficio DCAP/LTA con una cadenza non inferiore a due giorni settimanali, ad orari stabiliti dall'Istat stessa, per ricevere gli ordini di lavoro e per un puntuale rendiconto sull'andamento delle lavorazioni in corso.

Art. 25. Verifiche dei lavori, difetti di costruzione, rifacimenti

L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire o far eseguire, sia nel corso dei lavori che in sede di collaudo, saggi, sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche, sui materiali e sulle opere eseguite con oneri e spese a carico dell'Appaltatore.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese le opere che ai controlli risultassero difformi o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, ovvero eseguite senza il necessario magistero, e/o con materiali diversi.

Art. 26. Obblighi dell'Appaltatore verso terzi

L'Appaltatore è pienamente responsabile dei danni a persone e cose in corso della esecuzione delle opere, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni ingiunzione dell'Autorità, da ogni pretesa e molestia dei terzi per qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere di sua iniziativa e nel modo più ampio affinché nell'esecuzione dei lavori ad esso affidati sia garantita la incolumità delle persone e non si abbiano danni alle cose.

Art. 27. Aree di cantiere

Le aree da destinarsi all'impianto del cantiere saranno proposte dall'Impresa ed approvate dalla Direzione Lavori, sulla base di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le spese e gli oneri per l'allestimento dei cantieri saranno a totale carico dell'Impresa.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà ripristinare lo stato dei luoghi e quanto fosse stato manomesso ed alterato, in relazione all'allestimento del cantiere.

Al fine di evitare le interferenze con la attività di ufficio ed eventuali altre lavorazioni in corso, particolare attenzione dovrà essere posta nel confinamento delle aree di cantiere utilizzando gli apprestamenti appositamente previsti nel P.S.C., compresi cartelli di avviso, prescrizione e divieto e comprese le procedure connesse alla viabilità dei percorsi comuni alle altre attività anche in relazione alla movimentazione di materiali ed attrezzature ed al trasporto dei materiali di risulta.

A tal fine dovrà essere assicurato lo sgombero immediato dei materiali di risulta che non potranno essere accumulati per nessun motivo assicurando la tempestiva pulizia dell'area di lavoro.

E' a carico della ditta lo smaltimento dei refluiti speciali e pericolosi e per i quali l'Appaltatore dovrà provvedere ad idonee aree destinate a deposito temporaneo ed al loro tempestivo trasporto a discarica.

Oltre alla sede dei lavori ed alle zone adiacenti indicate dall'Amministrazione, l'Appaltatore non potrà occupare con cantieri alcuna area pubblica (senza i debiti permessi da parte delle amministrazioni competenti) né intercettare il pubblico transito nelle vie né il transito nei restanti locali dove l'Amministrazione svolge la propria attività.

I cantieri saranno dotati, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutti gli impianti necessari, che, per la loro estensione, ubicazione forma quali essi siano, non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di specifico compenso.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

L'Impresa dovrà porre al limite del cantiere, in punti ben visibili, la segnaletica di legge e la tabella indicante la specifica illustrazione del lavoro, la stazione appaltante, la denominazione dell'Impresa ed i nomi dei tecnici responsabili come D.L. e Direzione di Cantiere.

Art. 28. Responsabilità, oneri ed obblighi diversi dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta unicamente responsabile della buona esecuzione di tutte le opere appaltate.

Esso è tenuto anche a redigere relazioni tecniche particolareggiate attenendosi alle eventuali disposizioni che saranno impartite dalla D.L. in fase esecutiva.

Non potranno essere eseguite opere prive del preventivo visto di approvazione da parte della D.L. sui disegni costruttivi.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a prendere tutte le misure precauzionali che suggerisce l'esperienza e che sono previste dalle norme in vigore al fine di evitare che avvengano infortuni sul lavoro, intendendosi l'Appaltatore unicamente responsabile di essi restando la Direzione Lavori sollevata ed indenne economicamente per danni a cose e persone che per sua colpa l'Impresa dovesse causare.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le responsabilità, gli oneri e gli obblighi seguenti:

- 1) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati attigui alle opere da eseguire.
- 2) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 3) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
- 4) La pulizia quotidiana dei locali dove avviene la costruzione, di quelli in costruzione, delle vie di transito del cantiere, dei locali e piani adiacenti sia orizzontalmente che verticalmente, col personale necessario organizzando a tal fine opportune ed idonee squadre per la pulizia il cui onere è da intendersi compreso nell'importo dell'Appalto offerto dalla ditta Appaltatrice, ed in particolare:
 - a) la pulizia continua dei luoghi di lavoro e la realizzazione e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio, compresa la protezione dei beni dell'Istituto quali attrezzature elettroniche, stampanti, arredi e dei documenti con teli di plastica;
 - b) la pulizia continua delle aree ad occupazione ed uso comune nonché la protezione dei beni dell'Istituto in tali aree in modo tale che non avrà a verificarsi nessun deposito di polvere sulle apparecchiature e sugli arredi degli uffici, eseguendo tali operazioni di pulizia anche più volte nel corso della giornata;

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

- c) tutti materiali di risulta, compresi quelli derivanti dalla attività di pulizia, dovranno essere deposti su automezzo o negli spazi individuati ed opportunamente confinati, preferibilmente con l'utilizzo di un contenitore "scarrabile".
- 5) L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori, sia in formato cartaceo che digitale (questi ultimi in DWG con la indicazione di ogni elemento installato), i disegni e gli schemi del costruito (as-built) di tutti gli interventi e lavori eseguiti, comprensivi degli eventuali aggiornamenti, nonché la documentazione relativa alle approvazioni, ai certificati di collaudo, di omologazione, di prova, di conformità, ecc. rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza dei componenti e dei materiali per i quali sono previsti, nonché le norme d'uso e manutenzione.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nell'accettare i prezzi dei lavori a corpo, che resteranno fissi ed invariabili.

Art. 29. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche di cui al D.M. 19/04/2004 n° 145 (per gli articoli non abrogati), come già previsto dall'art. 5 - Regolamenti e capitolati - del D.lgs. n°163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152 del 3 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., A.R.P.A., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 81/08, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.lgs. 15.8.1991, n. 277 e s.m.i., e di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 30. Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall'appaltatore saranno di proprietà dell'Istat.

Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del contratto. L'appaltatore da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Istat assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- Non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Istat;

- Limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Istat, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto;
- Non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di edifici di pertinenza all'Istat di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori.

L'appaltatore, ove ciò sia tecnicamente possibile, provvederà ad installare un proprio lucchetto in aggiunta a quello dell'Istat onde evitare di fare duplicati di chiavi di serrature esistenti. Analogamente l'Istat si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'appaltatore.

Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento ed il rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31. Piano di sicurezza

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:

- a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.lg. 81/08 e successive integrazioni, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

La mancata consegna del piano operativo di sicurezza, comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.

L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

Art. 32. Costi per la sicurezza

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

L'Appaltatore ha dichiarato, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione degli oneri per la sicurezza contenuta nella Stima dei costi per la sicurezza, fatta dal Coordinatore per la progettazione.

Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui al D.lgs. 81/08.

Art. 33. Cautele particolari

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

L'Istituto ha effettuato il censimento dell'amianto, come da relazione della ASL di Viterbo, che è allegata ai documenti contrattuali e nella quale è riportato che l'ispezione visiva dello stato di conservazione ha evidenziato una situazione complessivamente sotto controllo anche in considerazione del fatto che la maggior parte dell'amianto presente risulta legato a matrice compatta e quindi con un basso indice di rilascio.

Il materiale contenente amianto in fibra compatta è tale da rendere non immediata la estrusione della parte fibrosa presente e non in grado di rappresentare un pericolo rilevante di contaminazione dell'ambiente (cassoni idrici, camini, pavimenti in quadrotte); dovranno essere evitati contatti e/o urti accidentali con tali materiali al fine di non provocarne danneggiamenti.

Per il materiale contenente amianto friabile vanno attivate le precauzioni previste, in particolare nel caso di interventi nelle immediate vicinanze o diretti per manutenzione.

In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario eseguire lavori su elementi per i quali è stata rilevata la presenza di amianto, dovrà essere preventivamente interessato il funzionario incaricato come responsabile per l'amianto (dott. Giuseppe Micheli tel. 06.4673.1) per il programma di custodia, controllo e manutenzione per valutarne lo stato di conservazione e si dovrà provvedere alle operazioni di bonifica che si rendessero necessarie esclusivamente con idonea impresa abilitata e previa la approvazione del piano di lavoro da parte dell'organo competente.

In allegato (A.5) è riportata la sintesi relativa al censimento dell'amianto delle sedi Istat di Roma.

CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

La garanzia fideiussoria di cui all'art. 16 del contratto di appalto deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore alla durata prevista dall'articolo 123 del Regolamento.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Art. 35. Riduzione della cauzione

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese associate ex articolo 94, comma 5, del Regolamento (cooptate).

In ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione, comprese eventuali imprese associate ex articolo 94, comma 5, del Regolamento (cooptate).

Art. 36. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata per le opere è pari a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00).

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00).

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

La polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 128 del Regolamento.

Art. 37. Garanzia sulle opere eseguite - polizza di garanzia sugli interventi riparativi e/o sostitutivi

È da intendersi incluso nel prezzo contrattuale, per tutta la durata del periodo di garanzia di cui al successivo comma 2, qualsiasi intervento necessario alla rimozione di eventuali difetti o anomalie.

La durata del periodo di garanzia è pari ad anni 2 per tutte le opere o lavorazioni oggetto del contratto.

La durata del periodo di garanzia suindicato decorrerà dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa dovrà contenere la garanzia di cui all'articolo 125, comma 3, del Regolamento, a decorrere dalla data del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi. La garanzia dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante dai danni dovuti a fatto dell'Appaltatore nello svolgimento degli interventi effettuati.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38. Subappalto

Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base al DPR n.34/00, in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui alla vigente disciplina e, in particolare: all'articolo 118 del Codice ; agli articoli 107, 108, 109 e 170 del Regolamento; all'articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 25/1/2000; articolo 20 e seguenti della D. Lgs. n. 276/2003; a quelle previste nel Bando di Gara.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare, facendo riferimento alle categorie indicate nell'art. 6 del presente Capitolato; in particolare:
 - quota parte subappaltabile della categoria prevalente pari al 30%;
 - categorie scorporabili e subappaltabili;l'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
- b) l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Appaltatore alla quale è affidato il subappalto;
- c) l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;
- d) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 575/1965, e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore al limite stabilito dalla vigente normativa, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/1998.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 170 comma 2 del Regolamento.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Art. 40. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 41. Ultimazione dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, trova diretta applicazione quanto sancito all'articolo 199 del Regolamento: nel caso in cui il Direttore dei Lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera, può assegnare, nel certificato di ultimazione, un termine non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.

Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato il certificato di ultimazione perde qualsiasi efficacia ed il direttore dei lavori redige un nuovo certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Art. 42. Certificato di regolare esecuzione, collaudo e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti funzionali

Ai sensi dell'art. 28 del Codice e dell'art. 219 del Regolamento il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla Direzione dei lavori con apposito certificato di cui all'art. 199 del Regolamento.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Capitolato avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del Regolamento, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine di cui all'articolo 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

Art. 43. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'articolo 230 del Regolamento.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 44. Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà deferita ad un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 241 del Codice. La parte più diligente provvederà alla nomina del proprio arbitro mediante atto da notificarsi all'altra parte; quest'ultima, nei successivi 20 (venti) giorni provvederà alla nomina del proprio arbitro. Negli ulteriori 30 (trenta) giorni gli arbitri così nominati provvederanno alla nomina dell'arbitro avente funzione di presidente del collegio. In caso di disaccordo la nomina del presidente, dietro istanza della parte più diligente, è riservata al Presidente del Tribunale di Roma. La sede dell'arbitrato sarà Roma. Il lodo sarà rituale e di diritto.

Art. 45. Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, secondo le modalità previste dall'articolo 135 del Codice.

La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:

- violazione delle previsioni di cui all'articolo 38 del presente Capitolato in materia di subappalto;
- mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 10 del presente Capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 158 del Regolamento;

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

- c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 31 comma 3 del presente Capitolato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 151, comma 2, del Regolamento;
- d) grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 9 e violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del presente Capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12.
- e) mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'articolo 36 del presente Capitolato.
- f) mancata consegna dei piani di cui all'articolo 31 comma 1 o violazione degli stessi;
- g) frode nell'esecuzione dei lavori;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera.

La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2.

L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.

A seguito di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio, in danno dell'Appaltatore.

I lavori oggetto dell'esecuzione in danno dell'Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

- a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Rev.	Data	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
00	Luglio 2013	

- c) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazione Appaltante stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Art. 46. Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, quali in particolare:

- a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

Art. 47. Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni del Codice e del Regolamento, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 11/04/2000 nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 48. Conto finale

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo definitivo.